

## COMUNE DI RIPABOTTONI

#### PROVINCIA DI CAMPOBASSO

# Determinazione del Responsabile dei Servizi

### N. 25/14-3

Oggetto: Richiesta autorizzazione per la posa di un cartello pubblicitario procedimento AAAD8902 cui protocollo comunale n. 374 del 23.01.2014.

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **ventiquattro** del mese di **Gennaio**, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto Walter La Marca

#### RESPONSABILE DEI SERVIZI

del Comune di Ripabottoni

#### Considerato che:

- la Società AVERAGE srl a Socio Unico con sede legale in Torino, Via Principe Amedeo 11, CAP 10123, P.Iva e CF. 11014010018 ha inviato, in data 18.01.2014, a mezzo posta elettronica la richiesta di autorizzazione all'installazione di un cartellone pubblicitario monofacciale di cm. 150 x 100, saldamente infisso al terreno a mezzo di due montanti dell'altezza di tre metri di cui 0,80 metri affogati in getti di calcestruzzo, lungo la strada Statale 87 Sannitica alle coordinate GPS latitudine 41°40'12.4" Nord e longitudine 14°50'37.0" Est in senso parallelo al senso di marcia Procedimento della Società Average srl n. AAAD8902;
- l'istanza è stata acquisita al protocollo generale dell'ente in data 23.01.2014 al n.374;
- l'istanza, per cui la norma prevede il bollo è pervenuta priva di qualsiasi attestato di versamento e anzi con la dicitura "Marca da bollo assente per impossibilità art.32 comma 3 DPR 642/72";
- l'installazione del manufatto rientra, oltre che nel caso di cui all'art.53 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) anche nella disciplina di cui all'art.3, lettera e), nonché art.10, comma 1 lettera a), del D.P.R. 06-06-2001, n.380 (Interventi di nuova costruzione) in quanto costituente trasformazione in via permanente del suolo inedificato (Confronta per analogia Tribunale di Cassino, penale, Sentenza 17/10/2011, n.438 Cassazione penale Sez.III, sent. 1824 del 03-12-2010, sent.41518 del 22-10-2010, sent.n.45243 del 26-10-2007, Cassazione civile Sez.I, sent.22339 del 26-11-2004);
- l'art. 53 del richiamato D.P.R. 16-12-1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) al comma 1 dispone:
  - L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'art.
    23, comma 4, del codice, è rilasciata:
    - a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS compëtente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
    - b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
    - c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

- d) per le strade militari dal comando territoriale competente .
- l'art. 23 del D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 (Codice della strada) ai commi 4 e 5 dispone:
  - 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
  - O 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
- il Decreto interministeriale del 10 novembre 2011 emesso dal Ministro dello sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art.3, secondo comma, dispone che:
  - O Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art.15 del DPR 26/10/1972, n.642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.

#### Visti:

- il TUEL, approvato con D. Lgs n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 (Codice della strada);
- il D.P.R. 16-12-1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- la legge 07/08/1990, n.241;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n.33;

#### DETERMINA

- 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione non è il Comune di Ripabottoni bensì l'ANAS compartimento di Campobasso;
- 3. il responsabile del procedimento, per il Comune di Ripabottoni, è il sottoscritto La Marca Walter, Responsabile unico dei Servizi Comunali contattabile ai numeri telefonici / FAX 0874/847103 0874/847373 oppure via E-Mail a amministrazione@comuneripabottoni.it ovvero posta certificata amministrazione@pec.comuneripabottoni.it:
- 4. **l'accesso agli atti potrà essere effettuato**, senza alcuna formalità, tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle 13.00 presso gli uffici siti in C.so Garibaldi 19 86040 Ripabottoni;
- 5. l'autorizzazione sarà rifiutata in quanto riguardante una strada statale fuori dal centro abitato e in quanto l'installazione del manufatto rientra nella definizione di nuova costruzione di cui all'art.3, lettera e), nonché art.10, comma 1 lettera a), del D.P.R. 06-06-2001, n.380;
- 6. la Società Average srl è tenuta, comunque, a regolarizzare il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 sull'istanza già presentata e meglio specificata in premessa con le modalità di cui all'art.3, secondo comma, del Decreto interministeriale del 10 novembre 2011 emesso dal Ministro dello sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Trascorso inutilmente il termine di giorni 10 (Dieci) dal ricevimento della presente senza che sia sanata l'imposta di bollo, sarà inoltrata, senza ulteriore preavviso, apposita segnalazione all'Agenzia dell'Entrate competente per territorio;

- 7. la Società AVERAGE srl, nel termine perentorio di giorni dieci dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art.10 Bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, unitamente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di bollo;
- 8. Trascorso vanamente il periodo di Dieci giorni dal ricevimento della presente, senza che la Società Average srl abbia fatto pervenire a mezzo PEC le proprie controdeduzioni l'autorizzazione si intenderà automaticamente negata senza ulteriori provvedimenti.
- 9. l'intervento, qualora la società volesse riproporlo, è soggetto alla normativa di cui all'art.3, lettera e), nonché art.10, comma 1 lettera a), del D.P.R. 06-06-2001, n.380 (Interventi di nuova costruzione) in quanto costituente trasformazione in via permanente del suolo inedificato e pertanto sottoposto al rilascio di permesso a di costruire. (Confronta per analogia Tribunale di Cassino, penale, Sentenza 17/10/2011, n.438 Cassazione penale Sez.III, sent. 1824 del 03-12-2010, sent.41518 del 22-10-2010, sent.n.45243 del 26-10-2007, Cassazione civile Sez.I, sent.22339 del 26-11-2004);
- 10. Per il rilascio del permesso di costruire la Società Average srl dovrà presentare, anche per via telematica:
  - a. istanza in bollo assolto anche con le modalità di cui all'art.3, secondo comma del Decreto interministeriale del 10 novembre 2011 emesso dal Ministro dello sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - b. planimetria catastale del luogo ove installare il cartellone;
  - c. fotografie del luogo allo stato attuale e non scaricate da google map;
  - d. opportuni elaborati tecnici a firma di un tecnico abilitato riguardanti la staticità del manufatto;
  - e. triplice copia degli elaborati statici per il deposito sismico (A tal fine la modulistica è reperibile sul sito della Regione Molise al seguente indirizzo: http://www.regione.molise.it);
  - f. ricevuta del versamento della somma di € 258,00 quali diritti di segreteria per attività edilizia ai sensi della deliberazione sindacale n.44 del 23/10/2013 pubblicata sul sito internet del comune di Ripabottoni: http://www.comuneripabottoni.it pagabili a mezzo accredito sul conto corrente postale di tesoreria comunale intestato a Comune di Ripabottoni Servizio di Tesoreria avente le seguenti coordinate IBAN IT 93 A 07601 03800 000012913869;
    - g. atto di assenso dei proprietari del terreno su cui andrà installato il manufatto;
    - h. autorizzazione dell'ente proprietario della strada (A tal fine, essendo coinvolte due amministrazioni, la Società potrà richiedere autonomamente all'ANAS l'autorizzazione ovvero richiedere a questo ente l'indizione di una conferenza di servizio allegando la documentazione necessaria e la dimostrazione del pagamento dell'imposta di bollo e diritti dovuti all'ANAS)
    - i. ricevuta del versamento di € 17,04 quale imposta sulla pubblicità dovuta per il primo anno di attività a mezzo pagamento sul conto corrente postale di tesoreria comunale intestato a Comune di Ripabottoni Servizio di Tesoreria avente le seguenti coordinate IBAN IT 93 A 07601 03800 000012913869;
    - j. Nominativo impresa esecutrice e Direttore dei Lavori.
- 11. La presente determinazione verrà notificata a mezzo PEC alla **Società AVERAGE srl** a Socio Unico con sede legale in Torino, Via Principe Amedeo 11, CAP 10123, P.Iva e CF. 11014010018 a mezzo casella di posta certificata "average@pec.it";
- 12. La presente determinazione verrà notificata, unitamente a copia dell'istanza presentata dalla suddetta Società Average srl, all'ANAS Compartimento di Campobasso al seguente indirizzo PEC: 841148@postacert.stradeanas.it

Determina, infine, la pubblicazione della presente all'albo pretorio del sito internet istituzionale <a href="http://www.comuneripabottoni.it">http://www.comuneripabottoni.it</a>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 2 7 GEN. 2014 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Marca Walter

94

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

2 7 GEN. 2014

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

La Marca Walter

N. 36

Registro Pubblicazioni

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <a href="http://www.comuneripabottoni.it">http://www.comuneripabottoni.it</a>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 2 7 ben. 2014

Ripabottoni, 2 7 GEN 2014

433/21/1

IL MESSO NOTIFICATORE

general lyay